

Studio Professionale

Dott. Giuseppe Barletta

Corso Vittorio Emanuele n. 231 93012 Gela (CL)

Tel. 0933.923244 – 366.1710075 - Fax 0933.462105

e.mail: studiobarlettag@tiscali.it

MORATORIA ABI

Prorogate le misure previste dall'Accordo per il credito del 1° luglio 2013

L'ABI ha comunicato che, considerato che le condizioni del nostro tessuto produttivo richiedono al settore bancario di continuare l'opera di supporto finanziario alle PMI, in accordo con le Associazioni d'impresa, il termine di operatività dei Plafond "Progetti Investimenti Italia" e "Crediti P.A." sottoscritti il 22 maggio 2012 e dell' "Accordo per il Credito 2013" sottoscritto il 1° luglio 2013 viene prorogato fino al 31 dicembre 2014. In particolare:

- il plafond "Progetti Investimenti Italia" finanzia le imprese che hanno continuato a realizzare investimenti in beni strumentali;
- il plafond "Crediti P.A." consente lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della Pubblica Amministrazione mediante operazioni di anticipo o sconto a condizioni economiche parametricate al costo della provvista BCE;
- l' "Accordo per il Credito 2013" consente principalmente l'allungamento della durata dei mutui ipotecari o chirografari ovvero la sospensione per 12 mesi del pagamento della quota capitale delle rate di mutuo o di leasing immobiliare (ovvero di 6 mesi per i leasing mobiliari). Tale ultima misura è condizionata al fatto che i mutui e i leasing siano già in ammortamento alla data del 1° luglio 2013.

(Associazione bancaria italiana, Comunicato stampa, 30/06/2014)

CREDITI VERSO LA P.A.

Chiarimenti sulle nuove funzionalità della piattaforma per la certificazione dei crediti

A decorrere dal 1° luglio 2014 la piattaforma per i crediti verso la P.A. rende trasparente l'intero ciclo di vita dei crediti commerciali per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento. La Ragioneria Generale dello Stato ha chiarito in quali fasi della procedura può intervenire il creditore (impresa o lavoratore autonomo): i fornitori possono immettere sul sistema PCC i dati relativi alle fatture emesse nei confronti delle pubbliche amministrazioni a decorrere dal 1° luglio 2014. Sebbene l'immissione dei predetti dati non costituisca un obbligo per i creditori ed abbia natura temporanea in funzione dell'utilizzo generalizzato della fattura elettronica, i creditori che avranno comunicato per mezzo del sistema PCC i riferimenti delle fatture emesse ed inviate, potranno verificare il puntuale adempimento delle successive fasi del processo da parte delle Pubbliche Amministrazioni destinatarie, fino al pagamento dei crediti.

(Ragioneria Generale dello Stato, Circolare n.21, 25/06/2014)

CONTROLLO FORMALE UNICO 2012

Errori nelle lettere inviate nel mese di giugno ai contribuenti

L'Agenzia delle Entrate ha comunicato che, nell'ambito dei controlli formali delle dichiarazioni dei redditi, la richiesta dei documenti giustificativi deve essere ottemperata nel termine di 30 giorni dalla data di effettivo ricevimento della comunicazione. A tal fine, viene precisato che, per un errore materiale, alcune comunicazioni relative al modello Unico 2012 Persone Fisiche, riportano la data del 29 aprile 2013 di cui non si deve avere riguardo. In altri termini, il contribuente deve ottemperare nel termine di 30 giorni dal ricevimento.

(Agenzia delle Entrate, Comunicato stampa, 13/06/2014)

STUDI SETTORE

Aumentano le attività per le quali è previsto il regime premiale

L'Agenzia delle Entrate ha reso noto gli studi di settore che potenzialmente consentono l'accesso al regime premiale di cui all'art.10, co. da 9 a 13 D.L. n.201/2011 e consistente nella preclusione da accertamenti basati su presunzioni semplici, nella riduzione di un anno degli ordinari termini di decadenza per l'attività di accertamento ai fini delle imposte dirette e dell'Iva e, infine, nella limitazione all'utilizzo della determinazione sintetica del reddito complessivo ai soli casi in cui il reddito complessivo accertabile sia di oltre 1/3 superiore a quello dichiarato. Si segnala come gli studi di settore oggetto del regime premiale per il periodo di imposta 2013 siano 116; tuttavia, non vi rientrano ancora quelli collegati ai professionisti.

(Agenzia delle Entrate, Provvedimento, 25/06/2014)

Oggetto: DAL 25 GIUGNO 2014 IN VIGORE LE DISPOSIZIONI DEL “DECRETO CRESCITA”

È stato pubblicato nella G.U. n.144 del 24.6.2014 il Decreto Legge n.91 del 24 giugno 2014 (noto come “Decreto Crescita”). Si ricorda che le previsioni del decreto legge esplicano efficacia a partire dal 25 giugno e che nella successiva fase di conversione in legge le stesse potranno subire modifiche, delle quali vi daremo opportunamente conto.

Di seguito si riportano i principali contenuti del provvedimento (strutturato in 35 articoli) che si ritengono di maggior interesse per la generalità della clientela.

disposizione	contenuto
Crediti di imposta per il comparto agricolo (articolo 3)	<p>Vengono introdotti, al fine di sostenere il “Made in Italy”, due crediti di imposta per tutte le imprese che producono determinati prodotti agricoli ed per tutte le PMI nel caso di produzione di prodotti diversi dai precedenti, anche costituite in forma cooperativa o di consorzio.</p> <p>In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none">• è concesso un credito d’imposta per il periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2014 e i due successivi che spetta nella misura del 40% delle spese per nuovi investimenti sostenuti per la realizzazione e l’ampliamento di infrastrutture informatiche finalizzate al potenziamento del commercio elettronico. Il credito incontra il tetto massimo di € 50.000;• viene concesso un ulteriore credito di imposta con l’obiettivo di incentivare la creazione di nuove reti di impresa nel settore agricolo o di sviluppare nuove attività per quelle già esistenti. Tale credito è anch’esso nella misura del 40% delle spese per i nuovi investimenti sostenuti per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie, nonché per la cooperazione di filiera, e comunque non superiore a € 400.000. Anche in questo caso la concessione dell’agevolazione è prevista per il periodo in corso al 31 dicembre 2014 e per i due successivi. <p>Entrambi i crediti vanno indicati in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta in cui sono concessi e possono essere utilizzati esclusivamente in compensazione orizzontale nel modello F24.</p> <p>I crediti non concorrono alla formazione dei redditi, della base imponibile Irap e non rilevano ai fini del rapporto di cui agli artt.61 e 109, co.5 Tuir.</p> <p>Entrambi i decreti devono ottenere l’autorizzazione comunitaria e sono attesi decreti ministeriali da emanarsi nel termine di 60 gg. a decorrere dal 24 giugno 2014 per disciplinare condizioni, termini e modalità di fruizione dei due crediti di imposta.</p>
Assunzioni nel comparto agricolo (articolo 5)	<p>È previsto un incentivo per le assunzioni (anche a tempo parziale) effettuate tra il 1° luglio 2014 e il 30 giugno 2015 che comportano un incremento occupazionale (da calcolarsi al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate e collegate o facenti capo allo stesso soggetto.)</p>
Assunzioni nel comparto agricolo (articolo 5)	<p>L’incentivo è pari ad 1/3 della retribuzione lorda imponibile ai fini previdenziali, per un periodo complessivo di 18 mesi ed è riconosciuto mediante compensazione dei contributi dovuti con diverse modalità.</p> <p>L’incentivo è riconosciuto dall’Inps in base all’ordine cronologico di presentazione delle domande.</p>

<p>Sgravio Irapp in agricoltura (articolo 5)</p>	<p>Si prevede che le deduzioni di cui al co.1, lett.a), numeri 2), 3) e 4) dell'art.11 D.Lgs. n.446/97, per i produttori agricoli di cui all'art.3, co.1, lett.d), si applicano, nella misura del 50% degli importi ivi previsti, anche per ogni lavoratore agricolo dipendente a tempo determinato impiegato nel periodo di imposta a condizione che abbia lavorato almeno 150 giornate e il contratto abbia almeno una durata triennale</p>
<p>Detrazione Irpef per giovani agricoltori (articolo 7)</p>	<p>Si introduce all'art.6 del Tuir un nuovo comma 1-quinquies al fine di prevedere una detrazione Irpef in favore dei coltivatori diretti e agli IAP iscritti nella previdenza agricola di età inferiore ai 35 anni, pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto dei terreni agricoli, entro il limite di euro 80 per ciascun ettaro preso in affitto e fino a un massimo di € 1.200 annui.</p> <p>La detrazione si applica a decorrere dal periodo d'imposta 2014 nel rispetto della regola de minimis e per il medesimo periodo d'imposta l'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto della detrazione introdotta.</p>
<p>Modifiche a reddito dominicale e agrario nel Tuir (articolo 7)</p>	<p>Viene abrogato il co.1 dell'art.31 Tuir, con la conseguenza che non si rende più applicabile la riduzione del 70% del reddito agrario per i fondi rustici, costituiti per almeno 2/3 da terreni qualificati come coltivabili a prodotti annuali, non coltivati, neppure in parte, per un'intera annata. Vengono inoltre rideterminati i redditi dominicali e agrari nelle seguenti misure</p> <ul style="list-style-type: none"> • 15% per il 2013 e 2014 • 30% per il 2015 • 7% a decorrere dal 2016. <p>Limitatamente ai terreni agricoli, nonché per quelli non coltivati, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli IAP iscritti nella previdenza agricola, la rivalutazione è pari a:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 5% per il 2013 e 2014 • 10% per il 2015. <p>Gli incrementi individuati si applicano sull'importo risultante dalla rivalutazione operata ai sensi dell'art.3, co.50 L. n.662/96.</p> <p>Ai fini della determinazione dell'acconto delle imposte sui redditi dovute per gli anni 2014, 2015 e 2016, si tiene conto delle modifiche di cui sopra.</p>
<p>A agevolazione per acquisto di beni strumentali nuovi (articolo 18)</p>	<p>Viene introdotto un credito di imposta per i titolari di reddito d'impresa che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO, di cui al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.296 del 21 dicembre 2007, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.</p> <p>Gli investimenti devono essere effettuati a decorrere dal 25 giugno e fino al 30 giugno 2015.</p> <p>Il credito riconosciuto ammonta al 15% delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla media degli investimenti in beni strumentali compresi nella suddetta tabella realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.</p> <p>Sono ammesse all'agevolazione anche le imprese in attività da meno di 5 anni. In tal caso, la media degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella divisione 28 della tabella ATECO da considerare è quella risultante dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti a quello in corso alla data di entrata in vigore al 25 giugno o a quello successivo, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.</p>

<p>Agevolazione per acquisto di beni strumentali nuovi</p> <p>(articolo 18)</p>	<p>Per le imprese costituite successivamente al 25 giugno 2014, il credito d'imposta è comunque riconosciuto e si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti realizzati in ciascun periodo d'imposta.</p> <p>È previsto un limite minimo di investimento, pari all'importo unitario di € 10.000.</p> <p>Il credito d'imposta va ripartito e utilizzato in 3 quote annuali di pari importo e indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta di riconoscimento del credito e nelle dichiarazioni dei redditi relative ai periodi d'imposta successivi nei quali il credito è utilizzato, non concorre alla formazione del reddito né della base imponibile Irap e non rileva ai fini del rapporto di cui agli articoli 61 e 109, co.5 Tuir.</p> <p>Il credito d'imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione e non è soggetto al limite di cui al co.53 dell'art.1 L. n.244/07.</p> <p>Ai fini dell'utilizzo in compensazione, la prima quota annuale è fruibile a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo di imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento.</p> <p>L'impresa decade dall'agevolazione quando:</p> <ul style="list-style-type: none"> • l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo di imposta successivo all'acquisto; • i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti, entro il termine di cui all'art.43, co.1 d.P.R. n.600/73, in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche appartenenti al soggetto beneficiario dell'agevolazione.
<p>Potenziamento agevolazione aiuto alla crescita economica</p> <p>(articolo 19)</p>	<p>Il Legislatore interviene nuovamente in tema di agevolazione ACE prevedendo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> • per le società le cui azioni sono quotate in mercati regolamentati di Stati membri della UE o aderenti allo Spazio economico europeo (SEE), per il periodo di imposta di ammissione ai predetti mercati e per i due successivi, la variazione in aumento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura di ciascun esercizio precedente a quelli in corso nei suddetti periodi d'imposta è incrementata del 40%. Inoltre, per i periodi successivi la variazione in aumento del capitale proprio è determinata senza tenere conto del suddetto incremento. La disposizione si rende applicabile alle società la cui ammissione alla quotazione avviene a decorre dal 25 giugno 2014 e sono subordinate alla preventiva autorizzazione della Commissione europea; • per tutte le società è possibile fruire, a decorre dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2014, di un credito d'imposta applicando all'eccedenza del rendimento nozionale non utilizzato nel periodo di imposta per incapienza, le aliquote di cui agli articoli 11 (Irfep a scaglioni) e 77 (Ires proporzionale) del Tuir. <p>Il credito d'imposta deve essere utilizzato in diminuzione dell'Irap e va ripartito in 5 quote annuali di pari importo.</p>
<p>Modifiche al diritto societario</p> <p>(articoli 20-21)</p>	<p>Il decreto prevede un'ampia serie di modifiche alle disposizioni codicistiche che regolano il diritto societario. In particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • viene modificato l'art.2437-ter, co.3 in tema di recesso nelle società quotate; • viene modificato l'art.2343-bis co.2 riguardante l'ipotesi di acquisizione di quote della società da parte di promotori, fondatori, soci e amministratori; • viene sostituito il co.2 dell'art.2500-ter in tema di trasformazione progressiva da società di persone in società di capitali; • viene modificato l'art.2441 co.2 in tema di diritto di opzione per le azioni di nuova emissione e le obbligazioni convertibili in azioni; • viene modificato l'art.2327 che dispone in tema di ammontare minimo del capitale nelle società per azioni; la nuova previsione riduce il Capitale sociale minimo da € 120.000 a € 50.000.

<p>Modifiche al diritto societario (articoli 20-21)</p>	<p>Con fine di incentivare l'approvvigionamento di risorse da parte delle imprese, vengono introdotte facilitazioni relativamente all'emissione di prestiti obbligazionari. Per quanto riguarda le Spa viene introdotta la facoltà di procedere all'emissione di azioni aventi voto plurimo, nonché con voto limitato.</p>
<p>Incremento ai diritti camerali per deposito bilanci (articolo 20)</p>	<p>La norma prevede che al fine di finanziare l'Organismo Italiano di Contabilità (Oic) verrà emanato uno specifico decreto che stabilirà maggiorazioni nei dei diritti di segreteria dovuti dalle imprese alle Cciaa in occasione del deposito dei bilanci presso il Registro delle Imprese.</p> <p>Va evidenziato, tuttavia, come, in controtendenza con questa previsione, sempre il Governo, con l'<u>art.28 del D.L. n.90/14</u>, (il c.d. "Decreto P.A."), pubblicato sulla stessa Gazzetta Ufficiale del 24 giugno 2014, abbia previsto che a decorrere dall'esercizio finanziario 2015, l'importo del diritto annuale dovuto alle Cciaa ai sensi dell'art.18 L. n.580/93 è ridotto in misura pari al 50%.</p>

Oggetto: NESSUNA SANZIONE IN MERITO ALL'OBBLIGO DI ADOZIONE DEL POS SCATTATO IL 30 GIUGNO

Il Governo ha confermato che l'obbligo di dotarsi del Pos e accettare pagamenti bancomat sopra i 30 euro – entrato in vigore il 30 giugno scorso - non comporterà l'applicazione di sanzioni.

A pochi giorni dalla data in cui è scattato l'obbligo per negozi e professionisti di dotarsi di Pos, sono arrivate le precisazioni del Governo sulla non applicazione di sanzioni per inadempienza alla norma: lo ha dichiarato il sottosegretario all'Economia, Enrico Zanetti, in Commissione Finanze alla Camera.

Risolto il nodo sanzioni, tuttavia, restano i contenuti dell'obbligo : l'articolo 15, commi 4 e 5, del D.L. n.179/2012 – poi modificato dal decreto mille proroghe 2013 (che ha spostato la scadenza al 30 giugno) - prevede che commercianti e professionisti siano "tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di debito".

Su questo tema è intervenuto il Consiglio Nazionale Forense per precisare che se davanti alla richiesta del cliente il professionista non acconsente al pagamento elettronico perché sprovvisto di Pos non rischia nessuna sanzione. Ritengono infatti gli avvocati che si tratti di "un onere piuttosto che un obbligo giuridico, e il suo campo di applicazione è necessariamente limitato ai casi nei quali saranno i clienti a richiedere" di pagare con il bancomat.

Analoga interpretazione proviene dagli Ingegneri: il professionista dovrà porsi il problema solo nel momento in cui il cliente manifesti l'intenzione di ricorrere a questa forma di pagamento. Viene suggerita anche una soluzione: "professionista e cliente concordino preventivamente e per iscritto, al momento dell'incarico, la modalità con la quale il pagamento sarà effettuato".

Appare comunque chiaro che tale obbligo nasce all'insegna della confusione ed è pertanto opportuna - oltre ad una norma che azzeri i costi di installazione e gestione dei Pos visto che trattasi di un obbligo imposto dalla legge – l'emanazione di un documento interpretativo ufficiale che descriva in modo chiaro e puntuale il predetto obbligo.

Oggetto: RIMEDIO PER LE RATEAZIONI DECADUTE CON EQUITALIA

L'articolo 11-bis del D.L. n.66/14 consente, ai contribuenti che sono decaduti dal beneficio della rateizzazione dei debiti fiscali con Equitalia non oltre il 22 giugno 2013, di richiedere, entro e non oltre il 31 luglio 2014, la concessione di un nuovo piano di rateazione.

Si prevede, pertanto, una sorta di riviviscenza della "rateazione perduta", con l'effetto che, ove si realizzi tale circostanza, il contribuente potrà tornare ad essere considerato in posizione regolare, ad ogni fine per cui rileva tale situazione.

La rateazione con Equitalia

Stante la diffusa situazione di crisi finanziaria degli ultimi anni, il Legislatore ha riscontrato che i debitori sono maggiormente incentivati a pagare laddove sia consentito una ripartizione del debito su un ampio periodo temporale.

A tale riguardo, a decorrere dal 2013, è possibile estendere i piani di rateazione fino a dieci anni (120 rate mensili), nei casi di comprovata e grave situazione di difficoltà, per ragioni estranee alla propria responsabilità, eventualmente prorogabile per lo stesso periodo di tempo.

A tal fine, devono ricorrere congiuntamente due condizioni: l'accertata impossibilità per il contribuente di assolvere il pagamento secondo un piano di rateazione ordinario e la solvibilità del contribuente valutata in relazione al piano di rateazione richiesto.

Tale fattispecie si aggiunge all'ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà, per la quale è già ammessa una rateazione in 72 rate mensili, con possibilità di estendere sino ad ulteriori 72 rate mensili, nel caso di comprovato peggioramento della situazione di obiettiva difficoltà.

Secondo il decreto del MEF 6 novembre 2013, pertanto, esistono oggi quattro tipi di piani di rateizzazione:

- 1) piano ordinario (fino a 72 rate);
- 2) piano ordinario in proroga (ulteriori 72 rate);
- 3) piano straordinario (fino a 120 rate);
- 4) piano straordinario in proroga (ulteriori 120 rate).

La decadenza da rateazione

La decadenza dal beneficio della rateizzazione scatta nel caso del mancato pagamento di otto rate anche non consecutive, in luogo delle previste due rate consecutive.

Quando il contribuente decade, Equitalia può riattivare tutte le azioni esecutive che sono rimaste bloccate durante il piano di rateazione ed il contribuente torna ad assumere la qualifica di soggetto moroso, ad ogni fine.

Il beneficio del "ripescaggio"

Sono interessati alla norma di favore i contribuenti decaduti dal beneficio della rateazione; quindi, sembrerebbe rientrarvi tutti coloro che sono decaduti da uno qualsiasi dei quattro tipi di frazionamento sopra visti.

Il beneficio consiste nella richiesta di concessione di un nuovo piano di rateazione, fino a un massimo di settantadue rate mensili, subordinato però a due condizioni:

- a) la decadenza sia intervenuta entro e non oltre il 22 giugno 2013;
- b) la richiesta sia presentata entro e non oltre il 31 luglio 2014.

Il nuovo piano di rateazione eventualmente concesso non è prorogabile e il debitore decade dallo stesso in caso di mancato pagamento di due rate anche non consecutive.

Per beneficiare delle nuove disposizioni, Equitalia ha approvato uno specifico modello (riportato a seguire) che sembra confermare la circostanza per cui non siano richieste giustificazioni particolari per ottenere la riapertura della rateazione.

Oggetto: NOVITÀ IN TEMA DI RILASCIO DEL DURC E DEL "DURC INTERNO"

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del D.L. n.34/14, così come convertito dalla Legge n.78/14, le imprese interessate al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva potranno verificare con modalità telematiche ed in tempo reale la regolarità nei confronti dell'Inps, dell'Inail e, le imprese tenute ad applicare i contratti del settore dell'edilizia, la regolarità nei confronti delle Casse Edili.

Un Decreto del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali da emanarsi entro il 19 luglio 2014 definirà le modalità di funzionamento del Durc telematico, che sostituirà quello richiesto fino ad oggi e avrà validità di 120 giorni.

Il Durc viene richiesto dalle imprese e dai lavoratori autonomi nei seguenti casi:

- appalti pubblici di opere, servizi o forniture;
- lavori privati in edilizia con obbligo di denuncia di inizio attività, di permesso a costruire ovvero soggetti a rilascio di concessione;
- rilascio di attestazione da parte delle società organismi di attestazione (SOA);
- accesso ad agevolazioni, sovvenzioni, finanziamenti e sussidi a livello comunitario, statale o regionale.

La distinzione tra il Durc e il "Durc interno"

Il Documento Unico di Regolarità Contributiva che sarà oggetto a breve di dematerializzazione in quanto non verrà rilasciato più in modalità cartacea ma esclusivamente telematica non va confuso con il cosiddetto "Durc interno".

- Il Durc ad oggi viene emesso e recapitato, tramite Pec, dagli istituti preposti (Inps, Inail, Casse Edili), previo accertamento dell'assenza di inadempienze di carattere contributivo o dell'avvenuta regolarizzazione di quelle rilevate;
- Il "Durc interno" è necessario ai soli fini della fruizione dei benefici normativi e contributivi previsti dalla normativa in materia di lavoro e legislazione sociale: è prevista una procedura virtuale (per l'appunto "interna") che non porta alla materiale emissione di un documento formale ma consente una azione di monitoraggio della regolarità dei comportamenti aziendali.

Con il messaggio n.5192 del 6 giugno 2014 l'Inps precisa che il preavviso di "Durc interno" negativo viene inviato alla PEC dell'intermediario, ovvero direttamente all'azienda via PEC o raccomandata. In presenza di irregolarità l'interessato può regolarizzare la propria posizione entro 15 giorni. La presentazione della domanda di rateazione consente di sospendere l'elaborazione del Durc interno fino al termine di definizione della domanda.

Oggetto: NOVITÀ IN TEMA DI FATTURAZIONE ELETTRONICA

Con la Circolare n.18/E del 24 giugno 2014 l'Agenzia delle Entrate fornisce nuovi chiarimenti in tema di utilizzo della fattura elettronica, spiegando anche alcuni aspetti relativi all'obbligo di fatturazione.



L'Agenzia chiarisce che il discrimine tra la fattura cartacea e quella elettronica è il formato di emissione del documento ovvero, la fattura elettronica, deve essere in formato elettronico quando viene trasmessa, ricevuta ed accettata dal destinatario.

In particolare è specificato che, in mancanza di accettazione da parte del destinatario, la fattura elettronica sarà tale soltanto in capo all'emittente che dovrà quindi conservarla come tale, mentre il ricevente potrà trattarla "normalmente", ovvero come fattura cartacea.

La Circolare citata risponde poi a specifici quesiti chiarendo che:

in merito alla possibilità di emettere fattura differita anche per le prestazioni di servizi	la prova documentale può essere rappresentata da qualsiasi documento in grado di dimostrare l'effettuazione del servizio, la data e l'identità delle parti contraenti, quali, ad esempio, l'attestazione dell'incasso, la nota di consegna lavori, la lettera d'incarico.
Viene precisato inoltre come la fattura differita possa essere utilizzata anche laddove nel mese sia stata realizzata una sola operazione con lo stesso cliente ovvero debbano essere "riepilogate" sia prestazioni di servizi che cessioni di beni.	
in merito alla fattura semplificata, che prevede la possibilità di inserire minori dati nel documento qualora l'importo complessivo dello stesso non superi i cento euro	viene confermata la possibilità di individuare la controparte unicamente con il numero di partita Iva o il codice fiscale, e conseguentemente questo sarà l'unico dato indicato anche in sede di registrazione della fattura (senza quindi la ditta, denominazione o ragione sociale richiesti dall'art.23 d.P.R n.633/72)
Viene poi precisato come l'eventuale fattura rettificativa possa essere emessa in forma semplificata senza limiti d'importo, dunque anche superando la soglia dei cento euro, ed infine come la fattura semplificata possa essere emessa anche in sostituzione della fattura-ricevuta fiscale.	

Inoltre con la pubblicazione in GU n.146 del 26 giugno 2014 del D.M. 17 giugno 2014, sono state ridefinite le regole relative alle modalità di conservazione dei documenti fiscali a mezzo di conservazione elettronica. In particolare:

- si elimina l'obbligo di conservazione quindicinale delle fatture e si allinea tale termine a quello dei libri e registri.

Il processo di conservazione dei documenti con valenza fiscale, quindi, è effettuato entro il termine previsto dall'art.7, comma 4-ter D.L. n.357/94, convertito con modificazioni dalla L. n.489/94, quindi entro tre mesi dal termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi.

- l'adempimento della comunicazione dell'impronta dell'archivio dei documenti con rilevanza tributaria da inviare all'Agenzia delle Entrate è eliminato.

Il contribuente comunicherà che effettua la conservazione in modalità elettronica dei documenti rilevanti ai fini tributari nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo di imposta di riferimento.

Oggetto: IL CANONE SPECIALE RAI

I contribuenti sono stati raggiunti, nelle scorse settimane, da lettere con le quali la RAI propone una sorta di sollecito per il pagamento del c.d. Canone RAI speciale.

Secondo le indicazioni della normativa vigente, risalente agli anni 1938 e 1944, devono pagare il canone speciale coloro che detengono uno o più apparecchi atti o adattabili alla ricezione delle trasmissioni radio televisive in esercizi pubblici, in locali aperti al pubblico o comunque fuori dell'ambito familiare, o che li impiegano a scopo di lucro diretto o indiretto.

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha precisato che debbono ritenersi assoggettabili a canone tutte le apparecchiature munite di sintonizzatore per la ricezione del segnale (terrestre o satellitare) di radiodiffusione dall'antenna radiotelevisiva.

Pertanto, un normale computer, nonostante consenta l'ascolto e/o la visione dei programmi radiotelevisivi via Internet, non è soggetto al canone, mentre lo diviene ove sia originariamente munito di sintonizzatore (ad esempio, un TV utilizzato come schermo).

Nella tabella che segue si riepilogano le casistiche principali:

Tipologie di apparecchiature atte alla ricezione della Radiodiffusione SOGGETTE CANONE	Tipologie di apparecchiature adattabili alla ricezione della Radiodiffusione SOGGETTE CANONE	Tipologie di apparecchiature né atte né adattabili alla ricezione della Radiodiffusione NON SOGGETTE CANONE
<ul style="list-style-type: none">• Ricevitori TV fissi;• Ricevitori TV portatili;• Ricevitori TV per mezzi mobili;• Ricevitori radio fissi;• Ricevitori radio portatili;• Ricevitori radio per mezzi mobili;• Terminale d'utente per telefonia mobile dotato di ricevitore radio/TV (esempio cellulare DVB-H);• Riproduttore multimediale dotato di ricevitore radio/TV (per esempio, lettore mp3 con radio FM integrata);	<ul style="list-style-type: none">• Videoregistratore dotato di sintonizzatore TV;• Chiavetta USB dotata di sintonizzatore radio/TV;• Scheda per computer dotata di sintonizzatore radio/TV;• Decoder per la TV digitale terrestre;• Ricevitore radio/TV satellitare;• Riproduttore multimediale, dotato di ricevitore radio/TV, senza trasduttori (per esempio, Media Center dotato di sintonizzatore radio/TV).	<ul style="list-style-type: none">• PC senza sintonizzatore TV;• Monitor per computer;• Casse acustiche;• Videocitofoni.

Gli importi del canone speciale, ove dovuto, sono differenziati come segue:

Importi canoni speciali TV anno 2014			
A) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari a o superiore a cento:			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale
Canone:	Euro 6.789,40	Euro 3.463,98	Euro 1.801,28
di cui IVA:	Euro 261,13	Euro 133,23	Euro 69,28
B) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere inferiore a cento e superiore a venticinque; residence turistico-alberghieri con 4 stelle; villaggi turistici e campeggi con 4 stelle; esercizi pubblici di lusso e navi di lusso:			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale
Canone:	Euro 2.036,83	Euro 1.039,20	Euro 540,38
di cui IVA:	Euro 78,34	Euro 39,97	Euro 20,78
C) alberghi con 5 stelle e 5 stelle lusso con un numero di camere pari o inferiore a venticinque; alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori superiore a dieci; residence turistico-alberghieri con 3 stelle; villaggi turistici e campeggi con 3 stelle; esercizi pubblici di prima e seconda categoria; sportelli bancari:			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale
Canone:	Euro 1.018,40	Euro 519,58	Euro 270,18
di cui IVA:	Euro 39,17	Euro 19,98	Euro 10,39
D) alberghi con 4 e 3 stelle e pensioni con 3 stelle con un numero di televisori pari o inferiore a dieci; alberghi, pensioni e locande con 2 e 1 stella; residenze turistiche alberghiere e villaggi turistici con 2 stelle; campeggi con 2 e 1 stella; affittacamere; esercizi pubblici di terza e quarta categoria; altre navi; aerei in servizio pubblico; ospedali; cliniche e case di cura; uffici:			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale
Canone:	Euro 407,35	Euro 207,82	Euro 108,07
di cui IVA:	Euro 15,67	Euro 7,99	Euro 4,16
E) strutture ricettive (*) di cui alle lettere A), B), C) e D) con un numero di televisori non superiore ad uno; circoli ; associazioni; sedi di partiti politici; istituti religiosi; studi professionali; botteghe; negozi e assimilati; mense aziendali; scuole, istituti scolastici non esenti dal canone ai sensi della legge 2 dicembre 1951, n 1571, come modificata dalla legge del 28 dicembre 1989, n. 421:			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale

Canone:	Euro 203,70	Euro 103,93	Euro 54,03
di cui IVA:	Euro 7,83	Euro 4,00	Euro 2,08
(*) sono: Alberghi, Motels, Villaggi-albergo, Residenze turistico-alberghiere, ecc. (D.P.C.M. 13/09/02)			
Importi canoni speciali radio anno 2014			
Il canone è stato unificato per tutte le tipologie e categorie.			
	Annuale	Semestrale	Trimestrale
Canone:	Euro 29,94	Euro 15,28	Euro 7,95
di cui IVA:	Euro 1,15	Euro 0,59	Euro 0,31

Il Canone speciale ha validità limitata all'indirizzo per cui è stipulato, quindi va pagato per ogni sede del contribuente nella quale vi siano uno o più apparecchi di cui sopra.

Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 16 LUGLIO 2014 AL 15 AGOSTO 2014

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 16 luglio al 15 agosto 2014, con il commento dei termini di prossima scadenza.

Si segnala ai Signori clienti che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'art.7 D.L. n.70/11.

Le scadenze che seguono tengono conto del provvedimento di proroga che ha spostato, per i soggetti cui si applicano gli studi di settore, la data di pagamento delle imposte senza alcuna maggiorazione dal 16 giugno al 7 luglio 2014.

In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.

16 luglio	<p>Versamenti Iva mensili</p> <p>Scade oggi il termine di versamento dell'Iva a debito eventualmente dovuta per il mese di giugno (codice tributo 6006).</p> <p>I contribuenti Iva mensili che hanno affidato a terzi la contabilità (art.1, co.3, DPR 100/98) versano oggi l'Iva dovuta per il secondo mese precedente.</p> <p>Pagamento del diritto annuale alle Camere di Commercio</p> <p>Entro oggi deve essere versato il diritto annuale camerale per l'anno 2014, con maggiorazione (codice tributo 3850).</p> <p>Dichiarazioni d'intento</p> <p>Scade oggi, per i contribuenti Iva mensili, l'invio telematico della comunicazione dei dati relativi alle dichiarazioni di intento che si riferiscono alle operazioni effettuate nel mese di giugno. Si ricorda che, ai sensi dell'art.2, comma 4, D.L. n.16 del 2 marzo 2012, la comunicazione delle dichiarazioni di intento deve essere effettuata entro il termine di effettuazione della prima liquidazione periodica Iva, mensile o trimestrale, nella quale confluiscono le operazioni realizzate senza applicazione dell'imposta.</p>
---------------------	---

16 luglio	<p>Versamento delle ritenute alla fonte</p> <p>Entro oggi i sostituti d'imposta devono provvedere al versamento delle ritenute alla fonte effettuate nel mese precedente: sui redditi di lavoro dipendente unitamente al versamento delle addizionali all'Irpef, sui redditi di lavoro assimilati al lavoro dipendente, sui redditi di lavoro autonomo, sulle provvigioni, sui redditi di capitale, sui redditi diversi, sulle indennità di cessazione del rapporto di agenzia, sulle indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto.</p> <p>Ravvedimento versamenti entro 30 giorni</p> <p>Termine ultimo per procedere alla regolarizzazione, con sanzione ridotta pari al 3%, degli omessi o insufficienti versamenti di imposte (anche Imu) e ritenute non effettuati, ovvero effettuati in misura ridotta, entro lo scorso 16 giugno.</p>
---------------------	---

25 luglio	<p>Presentazione elenchi Intrastat mensili e trimestrali</p> <p>Scade oggi, per i soggetti tenuti a questo obbligo con cadenza mensile e trimestrale, il termine per presentare in via telematica l'elenco riepilogativo degli acquisti e delle cessioni intracomunitarie effettuate rispettivamente nel mese precedente o trimestre precedente.</p>
---------------------	---

31 luglio	<p>Modello 770/2014</p> <p>Scade oggi il termine per la presentazione del modello 770/2014 semplificato ed ordinario.</p> <p>Comunicazione black list – mensile e trimestrale</p> <p>Per i contribuenti che effettuano operazioni con operatori economici aventi sede, residenza o domicilio negli Stati o territori dei Paesi c.d. "black-list" scade oggi, per i contribuenti tenuti a questo adempimento con cadenza mensile e trimestrale, il termine di presentazione degli elenchi riepilogativi delle operazioni effettuate nel mese o trimestre precedente.</p> <p>Versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione</p> <p>Scade oggi il termine per il versamento dell'imposta di registro sui contratti di locazione nuovi o rinnovati tacitamente con decorrenza 01.07.2014.</p>
---------------------	--

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.
Cordiali saluti

firma
dott. Giuseppe Barletta